

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario (estensore)

Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

IL CASO.it

nella seduta del 23 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

1. Con atto del 14.12.2009 il ricorrente ha lamentato l'illegittimo comportamento della banca per aver omesso di comunicargli l'opportunità concessa dal d.l. n. 78 del 1.7.2009 di conversione delle azioni dell'Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria in obbligazioni di Stato: azioni tenute in deposito presso la banca. A suo dire, il ricorrente avrebbe richiesto, nel corso del luglio 2009 (per ben due volte), notizie al funzionario della filiale della banca circa la sorte delle proprie azioni. A fronte di ciò, il funzionario avrebbe preso tempo, non sapendo cosa rispondere, e si sarebbe impegnato a richiamarlo per dargli le opportune risposte. Tuttavia, nel prosieguo, nessuna informazione sarebbe pervenuta, cosicché il ricorrente sarebbe stato indotto a pensare che non vi fossero novità. Solo dopo tempo avrebbe appreso dal nuovo funzionario della filiale l'esistenza di una comunicazione spedita dalla banca al proprio domicilio che gli avrebbe consentito il citato diritto di conversione. Dato che, però, il relativo termine era scaduto in data 24.8.2009 ha richiesto alla banca il risarcimento dei danni nella misura di € 2.722,00, corrispondenti al valore delle n. 10.000 azioni Alitalia a lui intestate.

Con nota del 10.2.2010 l'intermediario ha respinto la richiesta, segnalando di aver inviato la comunicazione concernente il diritto di conversione in data 17.7.2009 e, quindi, in tempo utile per l'esercizio del diritto stesso (scadente, come visto, il 24.8.2009). In particolare, la comunicazione datata 14.7.2009 (esibita in questa sede) sarebbe stata inviata in via massificata per il tramite di una società di servizi. Quest'ultima avrebbe provveduto alla



stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane S.p.A. in data 17.7.2009 della lettera da inoltrare a mezzo posta ordinaria.

Senza contestare, però, gli episodi concernenti l'informativa, la banca ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

2. In via preliminare va affrontata la questione relativa alla competenza per materia dell'ABF nella specie. La questione centrale concerne, com'è evidente, gli obblighi che riguardano la banca in riferimento al contratto di deposito titoli (1838 c.c.). Sul punto è da ritenere che tale contratto sia attratto alla disciplina dell'art. 128 *bis* TUB, rientrando tra "le operazioni e servizi bancari e finanziari" di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 (cfr. in tal senso anche ABF, decisione n. 59/10 del 17.2.2010 del Collegio di Roma, seduta del 19.1.2010). Non vi è dubbio, infatti, che, a seguito della dematerializzazione dei titoli, l'equilibrio del contratto di deposito si è venuto spostando dall'aspetto della custodia a quello dell'amministrazione dello strumento finanziario. In tale nuova luce vanno letti gli obblighi informativi gravanti sulla banca in riferimento ai titoli depositati dal cliente (cfr. l'art. 1838 c.c.; l'art. 3 delle condizioni generali predisposte dall'ABI; l'art. 35 lett. a, d. lgs. n. 213 del 1998). Ciò, tuttavia, non sembra in grado di snaturare il negozio e farlo rientrare nella categoria dei contratti che hanno oggetto specifico la prestazione di servizi d'investimento (v. anche ABF, decisione n. 59/10, cit.). Da ciò discende la competenza per materia del Collegio per l'esame della vicenda in questione.

Nel merito va osservato che il ricorrente si lamenta di non aver ricevuto la lettera del 14.7.2009 con cui la banca gli comunicava l'esistenza del diritto di conversione. La banca, come visto, si difende affermando di aver effettuato l'inoltro (sia pur per il tramite di un terzo) mediante consegna della lettera a Poste Italiane S.p.A., e confermando l'esattezza dell'indirizzo del destinatario.

Sul punto va osservato che l'obbligo della banca di comunicazione del diritto di conversione del titolo è indubbio (cfr. l'art. 1838 c.c. e l'art. 3, co. 2, delle condizioni generali predisposte dall'ABI in cui è espressamente previsto che "nel caso di esercizio del diritto di...conversione di titoli...la banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto").

Va osservato, altresì, che questa comunicazione (*recte*: richiesta di istruzioni) può assumere forma libera. Non risulta necessario, in sostanza, che essa avvenga in forme particolari che permettano di attestare l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Nella specie, tuttavia, appare rilevante e decisiva la circostanza, riferita dal ricorrente e non smentita dalla banca, secondo cui lo stesso avrebbe, per ben due volte, richiesto notizie al funzionario della banca circa i suoi titoli ed avrebbe ricevuto promessa, da parte di quest'ultimo, di una specifica risposta al riguardo. Il che ha generato nel cliente il ragionevole affidamento che la banca avrebbe tutelato i suoi interessi e, se ve ne fosse stato bisogno, lo avrebbe avvertito per chiedergli istruzioni. La circostanza che ciò non sia avvenuto e che non vi sia prova del superamento del citato affidamento lascia ipotizzare una responsabilità contrattuale a carico della banca.

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara la banca tenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2.722,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

III CASO.it